

COMUNE DI LAINATE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER CIRCHI EQUESTRI E SPETTACOLO VIAGGIANTE - (Legge 18 marzo 1968 n. 337).

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell' art. 9 della Legge 18.3.1968 n. 337, disciplina le modalità di concessione delle aree comunali idonee per la installazione dei circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento e delle relative licenze .

Le disposizioni e gli adempimenti del presente Regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche ai circhi equestri ed allo spettacolo viaggiante installati su aree non comunali.

Art. 2 - Definizioni

I circhi equestri sono costituiti da un tendone mobile sotto cui si svolgono esibizioni di artisti dello spettacolo e di animali. Il numero di posti e la lunghezza dell'asse maggiore del tendone sono gli elementi che, secondo le disposizioni ministeriali, determinano le categorie dei circhi equestri.

Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni (art. 4, L. 337) allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento.

Il carattere di mobilità dell'attrezzatura non è escluso dalla circostanza che la medesima sia collegata al suolo in modo non precario.

Sono parchi di divertimento i complessi organizzati di attrazioni di spettacolo viaggiante.

Nelle aree comunali l'organizzazione dei parchi di divertimento e l'assegnazione del posto ad ogni titolare di concessione sono affidate alla Polizia Municipale.

Art. 3 - Tipologia delle concessioni e competenze degli Uffici Comunali

Le concessioni delle aree comunali sono esclusivamente temporanee, per periodi non eccedenti i 15 giorni, eventualmente prorogabili fino a 30 giorni.

La concessione delle aree pubbliche per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante è attribuita, previo parere della Giunta comunale, dal Dirigente o dal Responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 6 legge 15 maggio 1997 n. 127.

Art. 4 - Licenza comunale per l'esercizio temporaneo dell'attività

L'esercizio dell'attività nell'ambito del territorio comunale è subordinato al rilascio, da parte del Dirigente o Responsabile del servizio competente, della licenza di cui all'art. 69 Testo Unico P.S., previa verifica degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene da parte della competente Commissione provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

La licenza è concessa alle seguenti condizioni:

- a) le attrazioni di spettacolo viaggiante devono avere denominazione e caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali indicate nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni istituito presso il Ministero del Turismo e dello Spettacolo a norma dell' art. 4 legge n. 337 ;
- b) ai sensi del vigente regolamento di Polizia urbana, l'attività non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica oltre la normale tollerabilità e l'emissione sonora non deve protrarsi oltre le ore 21, tranne per alcuni sabati e domeniche in cui potrà protrarsi fino alle ore 23.

In casi eccezionali ed in occasione di particolari ricorrenze potranno concedersi 3 permessi annuali di un giorno anche in deroga alle limitazioni d'orario, previo nulla-osta dell'ufficio comunale competente per l'ambiente.

Art. 5 - Elenco delle aree disponibili

Tutte le installazioni dei circhi, delle attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento devono svolgersi nelle aree disponibili indicate nell'elenco deliberato dalla Giunta Comunale; l'elenco è aggiornato periodicamente, almeno una volta all'anno. Dette aree, preferibilmente attrezzate, sono reperite all'interno delle zone con destinazione a verde pubblico ed attrezzature sportive ed altre riconosciute idonee, previo nulla-osta dell'ufficio tecnico e dell'ufficio comunale competente per l'ambiente.

La disponibilità delle aree può in ogni caso ed in ogni tempo essere revocata dalla Giunta Comunale:

Art. 6 - Deposito cauzionale

A tutela di eventuali danni che possano essere arrecati al patrimonio comunale sarà richiesta ai titolari delle imprese circensi e dello spettacolo viaggiante la costituzione di un adeguato deposito cauzionale, il cui ammontare viene stabilito e rivisto periodicamente con delibera della Giunta Comunale.

Il deposito cauzionale sarà restituito all'atto dello sgombero dell'area, dopo aver constatato che non è stato arrecato alcun danno alla proprietà comunale, e dopo il saldo di ogni debito residuo.

L'occupazione del suolo pubblico da parte delle imprese concessionarie è vincolato al rispetto di tutte le norme previste dai vigenti Regolamenti di Igiene e di Polizia Urbana, nonché di tutte le leggi e norme vigenti in materia.

CAPITOLO II - CIRCHI EQUESTRI

Art. 7 - Disposizioni sulle aree

I circhi equestri potranno di norma utilizzare la stessa area per non più di tre volte all'anno, per un periodo massimo di un mese, con un intervallo minimo di tre mesi tra l'una e l'altra occupazione.

Art. 8 - Requisiti ed adempimenti per la concessione delle aree

Gli esercenti di imprese circensi che intendono installare il loro circo sulle apposite aree comunali devono presentare domanda almeno 60 giorni prima dalla data prevista per l'installazione.

Le domande dovranno specificare le generalità complete, il numero di codice fiscale, la residenza dell'esercente, le caratteristiche e la precisa denominazione dell'attrazione, il periodo richiesto per la concessione; alla domanda dovrà essere allegata, ove non prodotta in precedenza, fotocopia dell' autorizzazione comunale per ogni attrazione, valida per l'anno in corso.

Inoltre è necessario che venga esibita idonea documentazione riguardo:

- a) documentazione tecnica dell'attrazione , cosi' come espressamente richiesto dalla circolari della Prefettura di Milano, di cui all'ALLEGATO 1.
- b) dichiarazioni e/o attestazioni rilasciate dal titolare dell'attività per gli aspetti di competenza.
- c) certificato di nascita dei minori che prendono parte allo spettacolo , con annessa autorizzazione dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro all'impiego dei minorenni.

Per le domande riferite ad aree private la richiesta dovrà essere corredata dal benestare del proprietario.

Art. 9 - Disposizioni igieniche e di sicurezza

L'Amministrazione comunale, al momento dell'arrivo delle strutture del circo, potrà sottoporre animali ed attrezzature ad un controllo sanitario diretto ad accertare le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione prescritta dalle vigenti disposizioni di igiene.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è comunque subordinata al parere di agibilità delle strutture da parte Commissione Provinciale di Vigilanza competente sui locali di pubblico spettacolo ed alla osservanza delle prescrizioni che verranno dagli stessi impartite.

L'impresa circense inoltre dovrà produrre valida documentazione attestante di aver stipulato, con l'azienda che dal Comune di Lainate ne ha l'appalto, un apposito contratto per la rimozione dei rifiuti e delle acque nere.

I direttori ed i titolari del circo si impegnano ad osservare il protocollo d'intesa tra l'Ente Nazionale Circhi e l'Ente Nazionale Protezione animali per la salvaguardia delle condizioni di mantenimento e di stabulazione degli animali al seguito dei complessi circensi.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività potrà essere negata o sospesa per violazione del sopraindicato protocollo d'intesa e per accertato maltrattamento degli animali, fatte salve le sanzioni più gravi previste dalla Legge 12.11.1993 n. 473 in caso di recidiva o di condanna.

Art. 10- Sgombero dell'area

Allo scadere del termine della concessione il titolare del circo dispone di 24 ore di tempo per lo sgombero dell'area, che dovrà essere lasciate in perfetto ordine e pulizia.

Agli inadempienti saranno applicate le sanzioni previste dai vigenti regolamenti di Igiene e Polizia Urbana con facoltà del Comune di non accordare, quale sanzione accessoria, l'autorizzazione all'esercizio in aree cittadine fino a due anni successivi.

CAPITOLO III - SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art. 11 - Disponibilità delle aree

Gli spettacoli viaggianti ed i parchi di divertimento potranno singolarmente di norma utilizzare la stessa area per non più di due volte all'anno, per un periodo di 15 giorni prorogabili fino a un mese, con un intervallo minimo di due mesi con un'altra occupazione.

La concessione delle aree per le singole attrazioni e per i parchi di divertimento e gli atti conseguenti sono rilasciati secondo i criteri e le modalità previste dal presente Regolamento, su domanda degli esercenti, da presentare almeno 60 giorni prima del periodo richiesto per la installazione. Nel caso di parchi di divertimento la domanda, contenente le specificazioni di cui sotto, dovrà essere presentata da un rappresentante comune.

Le domande dovranno specificare le generalità complete, il numero di codice fiscale, la residenza dell'esercente, le caratteristiche e la precisa denominazione dell'attrazione, il periodo richiesto per la concessione; alla domanda dovrà essere allegata, ove non prodotta in precedenza, fotocopia dell'autorizzazione comunale per ogni attrazione, valida per l'anno in corso.

Inoltre è necessario che venga esibita idonea documentazione riguardo:

- a) documentazione tecnica dell'attrazione, così come espressamente richiesto dalla circolari della Prefettura di Milano, di cui all'ALLEGATO 1.
- b) dichiarazioni e/o attestazioni rilasciate dal titolare dell'attività per gli aspetti di competenza.

c) certificato di nascita dei minori che prendono parte allo spettacolo , con annessa autorizzazione dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro all'impiego dei minorenni.

Per le domande riferite ad aree private la richiesta dovrà essere corredata dal benestare del proprietario, oltre ad una planimetria generale indicante:

- posizione delle singole attrazioni
- strade e varchi di accesso
- percorribilità interna di emergenza
- mezzi antincendio disponibili
- quadro elettrico generale

La planimetria dovrà essere corredata da una relazione tecnica esplicativa da parte di un tecnico abilitato.

La relativa autorizzazione di esercizio, che verrà rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta , dovrà indicare il tipo di attrazione, il titolare esercente, il periodo di montaggio e smontaggio dell'impianto e quello obbligatorio di esercizio, gli orari di funzionamento, oltre alle prescrizioni sulla collocazione e l'esercizio dell'attrazione.

Art. 12 - Criteri generali per la concessione delle aree

La concessione della singola area è data sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande

.In caso di presentazione nello stesso giorno, vale il numero di protocollo più basso.

CAPITOLO IV - SPETTACOLI VIAGGIANTI - ADEMPIMENTI

Art. 13 - Divieto di subconcessione e di sostituzione dell'attrazione

Il titolare dell'attrazione per cui è data la concessione, è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha richiesto ed ottenuto la concessione.

Ogni subconcessione che, comunque simulata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione stessa e l'esclusione per tre anni dalle aree comunali.

Peraltro, sarà consentita, prima dell'installazione, la sostituzione dell'attrazione autorizzata con altra dello stesso tipo, di proprietà di terzi, solo allorché l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita direttamente dal concessionario dell'area.

Art. 14 - Rappresentanza

Il titolare dell' attrazione è tenuto a gestirla direttamente; nella conduzione dell'attrazione egli può essere coadiuvato da componenti il proprio nucleo familiare o

da dipendenti regolarmente assunti, fatto presente che deve essere impiegato comunque un numero di addetti sufficiente a garantire il corretto e sicuro funzionamento degli impianti.

Per le Società legalmente costituite ed in possesso della relativa autorizzazione ministeriale, la gestione dovrà essere fatta dal legale rappresentante o da persona designata dai soci stessi, in possesso dei requisiti tecnico-professionali cioè del libretto di agibilità ministeriale per l'attrazione.

Art: 15 - Concessioni a Società

La richiesta di concessione di un'area da parte di una Società deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la legale costituzione della stessa ed il nome dei soci, con l'obbligo di aggiornamento, compresi gli adempimenti previsti dalle leggi antimafia.

Il legale rappresentante della Società deve in ogni caso essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge.

Art. 16 - Prescrizioni per l'installazione

Il concessionario di area comunale deve rispettare le seguenti condizioni per l'installazione delle attrazioni:

- a) ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione, producendo la certificazione di collaudo e corretto montaggio delle attrazioni;
- b) iniziare l'attività alla data prevista;
- c) ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione;
- d) non sospendere l'attività dell'attrazione durante il periodo e gli orari obbligatori indicati nell'autorizzazione di agibilità;
- e) evitare l'uso di apparecchi sonori per la diffusione di musica, oltre i limiti consentiti dalle norme vigenti.

L'Amministrazione può far verificare dagli organi comunali di controllo le condizioni generali di sicurezza e di igiene dei parchi di divertimento..

Se, per gravi motivi documentabili, i concessionari si trovino nell'impossibilità di iniziare l'attività alla data prevista o nella necessità di smontare l'attrazione prima della scadenza della concessione, essi devono fare richiesta scritta all'Amministrazione, che rilascerà, in caso di accoglimento, il necessario nulla-osta; in caso di rifiuto di nulla-osta e di abbandono del parco, l'esercente è escluso da nuove assegnazioni per le aree comunali per il periodo di un anno.

In caso di inottemperanza alle disposizioni dell'art. 13 e delle disposizioni qui sopra indicate, il concessionario sarà immediatamente allontanato dal parco divertimenti ed escluso da altre concessioni nelle aree comunali per il periodo di un anno.

Art.17 -Occupazione suolo pubblico e spese dei servizi inerenti l'organizzazione della manifestazione

Per l'occupazione del suolo comunale, si applicano le tariffe in vigore al momento della concessione.

Dell'avvenuto pagamento della tassa comunale, farà fede la ricevuta, che dovrà essere esibita agli organi comunali di controllo ogni volta che sarà richiesta.

Il mancato pagamento di quanto dovuto, escluderà il concessionario da nuove assegnazioni, per almeno due anni.

CAPITOLO V - SPETTACOLI VIAGGIANTI: CONTROLLI

Art. 18 - Sistemazione di carovane e carri attrezzi

La sistemazione delle carovane di abitazione dei titolari della concessione e dei carri attrezzi avrà luogo nelle località indicate dall'Amministrazione.

I titolari delle predette attrezzature dovranno provvedere a loro spese a stipulare , con l'azienda che dal Comune di Lainate ne ha l'appalto ,un apposito contratto per la rimozione dei rifiuti e delle acque nere.

Essi sono tenuti poi alla piena osservanza delle vigenti norme di igiene e di tutte le altre norme previste nei Regolamenti comunali in materia di occupazione del suolo pubblico, nonché all'osservanza delle norme di pubblica sicurezza.

Art. 19 - Sospensioni , revoche ed esclusioni

La inadempienza alle norme del presente Regolamento potrà comportare, a seconda della gravità, la sospensione temporanea o la revoca immediata della concessione in atto e, per quelle che rivestono particolari gravità, l'esclusione da tutti i parchi di divertimento organizzati nel territorio comunale.

I provvedimenti di sospensione e di revoca della concessione sono adottati dall'organo competente per il rilascio.

Inoltre, se a causa di tali inadempienze, l'Amministrazione dovesse sostenere delle spese, potrà incamerare in tutto o in parte il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione che al Comune potesse competere.

Art. 20 - Responsabilità civile

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

E' fatto obbligo ai concessionari di munirsi di apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi.

CAPITOLO VI- SANZIONI E NORME ACCESSORIE, TRANSITORIE.

Art.21 - Sanzioni

Per le violazioni delle norme e delle prescrizioni di cui al presente Regolamento , è stabilita una pena pecuniaria da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000. Ai trasgressori saranno altresì applicate le eventuali sanzioni previste da tutte le altre norme di legge e dal regolamento di Polizia Urbana, oltre ad altri regolamenti comunali applicabili..

Art. 22 - Norme accessorie

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18 marzo 1968 ed alle Circolari Ministeriali di attuazione, del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento, nonché dello Statuto e del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Lainate.

Art. 23 - Norme transitorie

In attesa che vengano approvati dalla Giunta Comunale gli elenchi delle aree da assegnare ai circhi ed allo spettacolo viaggiante, e nel caso di eventi straordinari che ne precludano l'utilizzo, potranno essere temporaneamente utilizzate allo scopo aree libere e disponibili anche di proprietà privata, aventi anche altra destinazione d'uso, previo nulla-osta dell'ufficio tecnico e dell'ufficio comunale competente per l'ambiente.

ALLEGATO 1

Documentazione da presentare per l'installazione di pubblici spettacoli temporanei:

circhi- teatri tenda- luna park . (come da circolare Prefettura di Milano del 14.2.1996)

Tale documentazione deve essere idonea ad attestare la corretta realizzazione delle opere e degli impianti , la sussistenza dei requisiti richiesti, la regolarità e validità dei dispositivi, materiali , attrezzature ed impianti e ***deve essere presentata agli uffici comunali competenti***, al fine del successivo inoltro alla Commissione provinciale, ***almeno 30 giorni prima della data fissata per l'inizio della manifestazione.***

La documentazione (dettagliatamente specificata più avanti) dovrà comprendere:

- a) elaborati grafici realizzati in conformità a quanto previsto dal D.M. 30/11/1983 e rispecchianti la reale situazione dell'attività
- b) relazioni tecniche descrittive delle soluzioni attuate e degli impianti installati o da installare, con riferimento alle normative ed ai criteri di sicurezza attinenti la prevenzione incendi;
- c) certificati e/o omologazioni rilasciate da enti o laboratori legalmente autorizzati (D.M. 26.3.1985);
- d) dichiarazioni e/o attestazioni e/o certificazioni rilasciate da professionisti legalmente autorizzati (D.M. 25.3.1985 e/o altre normative specifiche) nell'ambito delle rispettive competenze professionali;
- e) dichiarazioni e/o attestazioni rilasciate dal titolare dell'attività per gli aspetti di competenza.

Per i parchi divertimento o installazioni similari:

oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti a-b-c-d-e, dovranno produrre:

■ **planimetria generale** indicante:

posizione delle singole attrazioni, strade e varchi di accesso, percorribilità interna di emergenza, mezzi antincendio disponibili, quadro elettrico generale.

La planimetria dovrà essere corredata da una sintetica relazione tecnica esplicativa.

Il responsabile di ciascuna attrazione dovrà predisporre e tenere a disposizione degli organi di controllo la seguente documentazione redatta di volta in volta:

- 1- dichiarazione attestante che l'attrazione è stata montata a regola d'arte, in conformità alla specifica autorizzazione ministeriale
- 2- dichiarazione d'impegno a mantenere le condizioni di sicurezza predisposte.

Attrazioni e/o strutture destinate ad accogliere il pubblico:

oltre la documentazione di cui ai precedenti punti, deve essere redatta , di volta in volta, da *professionisti abilitati* , e tenuta a disposizione degli organi di controllo:

- 1- certificazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e dell'attrazione, con allegata planimetria indicante le vie d'esodo e gli eventuali posti a sedere.

Attrazioni di rilevanti dimensioni e con notevoli sollecitazioni dinamiche (es. ottovolante, taboga ecc.)

oltre alla documentazioni di cui ai precedenti punti, deve essere redatta (da tecnico abilitato):

- 1- certificazione di corretta installazione e montaggio, anche con specifico riferimento alle condizioni ambientali di montaggio, alla natura e conformazione del terreno di installazione ed agli appoggi della struttura di base.

Elaborati grafici - (PUNTO A)

devono essere quotati, leggibili e redatti utilizzando la simbologia di cui al D.M. 30/11/1983; in particolare si richiedono gli elaborati di seguito descritti:

- planimetria generale in scala opportuna (1:1500- 1:1000 -1:2000) rappresentante l'area di pertinenza dell'attività in esame, dalla quale risulti:
 - a) configurazione planimetrica dell'attività e confini di proprietà;
 - b) ubicazione e configurazione dei manufatti, strutture, impianti, apparecchiature inerenti la manifestazione ed in particolare : edifici e/o locali utilizzati- palchi e/o tribune- impianti elettrici- cucine e impianti termici -depositi di bombole di gas e/o sostanze infiammabili- idranti e altre risorse idriche- ubicazione e consistenza servizi igienici

In caso di locali chiusi : piante (con eventuali prospetti e sezioni) in scala opportuna (1:50;1:100;1:200) rappresentanti tutti i luoghi utilizzati, indicando chiaramente:

- articolazione planovolumetrica (elementi strutturali, compartimenti antincendio, sistemi vie d'uscita normali e di sicurezza)
- destinazione d'uso di ogni locale e/o area, con la reale configurazione di arredi interni, e con l'indicazione delle disposizioni e del numero di posti a sedere e/o in piedi;
- ubicazione e caratteristiche di :
 - installazioni, palchi, tribune, eventualmente previsti;
 - locali e/o impianti a rischio specifico presidi antincendio (idranti, naspi, estintori, impianti antincendio, sistemi fissi di spegnimento, di rilevazione e segnalazione etc.);

superfici di aerazione e di evacuazione dei fumi.

Relazione tecnica - (PUNTO B)

dovrà essere redatta in conformità agli elaborati grafici ed in conformità a simboli, termini e definizioni di cui al D.M. 30/11/1983, con evidenziato la conoscenza e osservanza dei criteri generali di prevenzione incendi e le normative specifiche e descrivere, in modo sintetico, ma chiaro, i seguenti requisiti:

- a) descrizione e caratteristiche di :
 - area occupata- tipo di manifestazione- programma ed attività previste- modalità di utilizzazione dei luoghi- affollamenti massimi ipotizzabili, suddivisi per luoghi, e/o locali, e/o piani.
- b) caratteristiche di strutture e materiali; tipologie costruttive, resistenza al fuoco , carico d'incendio, compartimentazione , reazione al fuoco;
- c) vie di uscita e dati di dimensionamento (larghezza, numero e posizione delle uscite, lunghezza-larghezza dei percorsi, massimo affollamento ipotizzabile, capacità di deflusso); scale (tipo, n°, ubicazione, caratteristiche); porte (tipo, dimensioni, caratteristiche, conformità normativa); luoghi sicuri (criteri, ubicazione, dimensionamento);
- d) impianti elettrici normali e di emergenza; illuminazioni di sicurezza; impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- e) impianti termici, cucine, gruppo elettrogeni, impianti di distribuzione gas;
- f) descrizione e schema di eventuali altri impianti tecnologici; aree e/o impianti a rischio specifico;
- g) descrizioni dei presidi antincendio disponibili (estintori, idranti, impianti di rilevazione incendi e allarme, impianti di spegnimento fissi et.)
- h) esistenza e composizione di una squadra di vigilanza antincendi.

Certificazioni (PUNTO C-D)

All'atto del sopralluogo da parte della Commissione di Vigilanza dovranno essere prodotte, a seconda della tipologia della struttura e manifestazione, le certificazioni , *rilasciate da tecnici abilitati*, o, se richiesto, da laboratori legalmente riconosciuti, attestanti requisiti particolari quali:

- 1- resistenza al fuoco di elementi strutturali
- 2- reazione al fuoco dei materiali
- 3- verbali di collaudo statico e di corretta installazione di elementi strutturali, quali tribune, palchi e solai, scale e piani di calpestio in genere;
- 4- rispondenza dell'impianto elettrico alle norme CEI;
- 5- modalità di effettuazione trattamenti protezione contro il fuoco;
- 6- omologazione dispositivi, materiali, attrezzature particolari;
- 7- collaudo statico dell'immobile o della parte di esso destinata a locali di pubblico spettacolo;
- 8- licenze edilizie

- 9- dichiarazioni di conformità, realizzazione con installazione a regola d'arte degli impianti elettrici, di messa a terra e di protezione contro le scariche elettriche;
- 10- dichiarazione di conformità (legge 46/90- art. 9) e/o certificazione rilasciata da professionista autorizzato;
- 11- dichiarazione firmata dal titolare dell'attività attestante il numero, tipo, classe degli estintori installati;
- 12- dichiarazione di corretto montaggio di tendoni e di coperture a tenda in genere, attestante la stabilità anche per sovraccarico accidentale dovuto a neve, vento o avverse condizioni atmosferiche.

I progetti di strutture portanti di tendoni o di coperture- tenda destinate ad accogliere il pubblico devono essere approntati precedentemente al loro primo impiego.

Tali progetti, corredati da planimetrie indicanti chiaramente la distribuzione dei posti a sedere per il pubblico e le vie di esodo, unitamente alla certificazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e delle attrazioni destinate al pubblico, redatti di volta in volta da un tecnico abilitato, devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo.